

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5194-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MONTI**)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**PASSERA**)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**FORNERO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**SEVERINO DI BENEDETTO**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**MONTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57,
recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e
delle microimprese

Presentato il 14 maggio 2012

(Relatori: **BOCCUZZI**, per la XI Commissione;
SARUBBI, per la XII Commissione)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5194 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge — che si compone di un solo articolo, cui si aggiunge una disposizione di carattere sostanziale contenuta al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione — reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad introdurre limitate modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro nei settori ferroviario, marittimo e portuale, nonché nelle microimprese;

sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il disegno legge di conversione, all'articolo 1, contiene, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 3), una disposizione di carattere sostanziale, volta a novellare l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; tale novella sopprime, alla lettera *a*), l'inciso « *e non oltre* », contenuto al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 in questione, in relazione al termine di 36 mesi (peraltro già scaduto) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 entro il quale devono essere individuate le « *particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative* » di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in particolari settori; alla lettera *b*), essa differisce il termine, previsto dalla stessa disposizione e scaduto il 15 maggio, per l'emanazione di regolamenti di delegificazione volti al coordinamento della normativa relativa alle attività lavorative nel settore dei trasporti (segnatamente, a bordo delle navi mercantili, delle navi da pesca e in ambito portuale, nonché nel settore del trasporto ferroviario) con la disciplina generale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro recata dal decreto legislativo n. 81 in questione. In merito all'anomala presenza nel disegno di legge di conversione di un decreto, nel testo presentato dal Governo, di disposizioni ulteriori e di natura sostanziale rispetto alla clausola di conversione, si registrano, negli ultimi anni, solo due precedenti (si tratta segnatamente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, di cui all'atto Camera n. 3080 della XI legislatura, composto di 5 commi, uno dei quali recante una delega al Governo e del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'atto Camera n. 4644 della XIV legislatura); per il secondo di tali provvedimenti, nella seduta del 4 febbraio 2004, il Comitato per la legislazione formulava una condi-

zione soppressiva della disposizione di carattere sostanziale, rilevando, in proposito, come la presenza di una simile disposizione nell'ambito del disegno di legge di conversione, sia « *in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo* »;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge — mediante due disposizioni che fanno tra loro sistema — interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, allo scopo, rispettivamente, di differire il termine (già più volte prorogato dal decreto-legge n. 207 del 2008, dal decreto-legge n. 194 del 2009 ed, infine, dal decreto-legge n. 225 del 2010) per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 e di novellarne il comma 3 nel senso di prevedere che le disposizioni speciali vigenti nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, restino in vigore non già fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione (come prevedeva la disposizione novellata) bensì fino alla loro effettiva emanazione. Inoltre, i contenuti dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione si intrecciano con quelli di un disegno di legge adottato dal Consiglio dei ministri contestualmente al decreto-legge in esame, in data 11 maggio 2012 che, come risulta dal comunicato stampa relativo alla suddetta riunione, avrebbe lo scopo di introdurre una delega, necessaria al fine di armonizzare la disciplina contenuta nelle differenti normative del settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, adeguandola ai principi e criteri del decreto legislativo 81 del 2008, coincidendo pertanto l'oggetto della delega in questione con il compito ora affidato ai regolamenti di delegificazione di cui il disegno di legge di conversione prevede sia differito il termine di adozione;

infine, il disegno di legge non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre è corredato della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge, nonché dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sia soppresso il comma 2, poiché, alla luce di quanto detto in premessa:

a) l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un

corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

b) la disposizione contenuta alla lettera a) — che sopprime l'inciso « *e non oltre* » in relazione al termine entro il quale devono essere individuate le « *particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative* » di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n.81 del 2008 in particolari settori — è priva di portata innovativa, in quanto il termine cui si fa riferimento risulta scaduto;

c) appare dubbia la necessità che — come invece previsto dalla lettera b) — il termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, debba essere differito, tenuto conto che, in data 11 maggio 2012, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di delega, il cui oggetto coincide con il compito affidato ai regolamenti di delegificazione in oggetto ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5194 Governo, recante « DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « tutela e sicurezza del lavoro » e « tutela della salute », che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientrano nell'ambito delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni,

tenuto altresì conto che, attese le finalità generali del decreto legislativo n. 81 del 2008, viene altresì in rilievo la materia di competenza legislativa statale « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. 5194 di conversione del decreto-legge n. 57 del 2012 recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese;

ribadita l'opportunità di garantire la tutela delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative nei settori di cui è riconosciuta la specificità, tra cui gli uffici all'estero;

lamentato il ritardo sin qui accumulato nella predisposizione delle nuove norme previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, pur nel prendere atto delle rassicurazioni fornite al riguardo dal Governo presso le Commissioni di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5194 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 57 del 2012 recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese;

considerato che il nuovo testo interviene a modificare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che attua l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

rilevato che, per quanto concerne le competenze della VII Commissione, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 ne dispone l'applicabilità nell'ambito delle università, negli istituti di istruzione universitaria, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 57 del 2012 recante: « Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese » (C. 5194), così come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

raccomandando che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, nell'elaborazione delle procedure standardizzate necessarie per l'autocertificazione della valutazione dei

rischi da parte delle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, adottati quali criteri guida quelli della semplicità e della proporzionalità;

invitando il Governo a recepire tempestivamente nel decreto interministeriale le suddette procedure standardizzate,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5194 Governo recante « DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese »;

rilevato che il provvedimento d'urgenza – attraverso un differimento del termine per l'adozione dei regolamenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario – è volto a scongiurare i rischi che si sarebbero venuti a creare a seguito dell'abrogazione delle discipline speciali relative ai settori ferroviario, marittimo e portuale, in assenza di regolamenti di coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo e le normative speciali concernenti i citati settori;

ricordato peraltro che il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura di

infrazione 2010/4227), per non corretto recepimento, nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, della direttiva 89/391/CEE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

preso atto – sulla base di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo dinnanzi alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), nella seduta del 24 maggio 2012 – che il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio, con nota del 5 dicembre 2012, ha trasmesso alla Commissione europea una nota esplicativa in ordine alla normativa oggetto di contestazione e che in data 16 maggio 2012 sono state elaborate da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese e che in tempi brevi verrà adottato il decreto interministeriale che recepisce tali procedure;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 57 del 2012, in corso di esame presso le Commissioni XI e XII della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese;

rilevato che l'articolato interviene con misure di proroga di termini in settori attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale oggetto del provvedimento in esame.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « entro quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta mesi ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Soppresso*

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “entro quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro cinquantacinque mesi” »;

al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione” ».

DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012, N. 57

Decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incompatibili con gli attuali *standard* tecnici di esercizio applicati ai citati settori;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALE COMMISSIONI

—

(segue: testo del decreto-legge)

e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, »;

b) le parole da: « ; decorso » a: « decreto » sono soppresse.

2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: « Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 1.

01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: « entro quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinquantacinque mesi ».

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) le parole da: « ; decorso » a: « decreto » sono soppresse;

***b-bis*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione ».**

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2012.

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro del-
l'economia e delle finanze.*

PASSERA, *Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti.*

FORNERO, *Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.*

SEVERINO, *Ministro della giusti-
zia.*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0060140